

**REGOLAMENTO PER CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

"NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLE LEGGE 241/1990

Approvato con deliberazione C.C. n. 203 del 20.12.1991

Articolo unico

Nelle more della approvazione di una organica disciplina di attuazione dell'art. 12 della L. 241/90 la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, è riservata esclusivamente a soggetti che organizzino iniziative insieme all'Amministrazione Comunale o che l'Amministrazione patrocina. La concessione del patrocinio non comporta comunque l'obbligo di tali concessioni.

Sono fatti salvi i contributi di Assistenza Sociale disciplinati da norme regolamentari intercomunali fatte proprie dal Comune, nonché le concessioni aventi carattere di straordinarietà in quanto conseguenti a particolari ed imprevedibili avvenimenti.

I soggetti che per effetto della entrata in vigore della L. 29.12.1990 n. 407 abbiano perduto la possibilità di esenzione dai ticket sanitari possono ottenere il parziale rimborso delle spese sostenute a tale fine.

Per ottenere il rimborso gli interessati debbono presentare al Sindaco istanza motivata e documentata"

I provvedimenti di concessione, deliberati dalla Giunta Comunale sono pubblicati all'Albo Pretorio e comunicati ai capigruppo consiliari.